

30689
23/11/07

17 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

R.G. 452/06

DOTT. TROIANO ENZO PRESIDENTE RELATORE
DOTT. MANNA FELICE CONSIGLIERE
DOTT. PATTI ADRIANO CONSIGLIERE

Crono 2708/07
Ref. cv 1775/07

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA

9 NOV 2007

Nella causa civile di appello n.r.g. 452/2006

Oggetto:
Intermediazione
finanziaria
(S.I.M.)
Contratti di borsa

PROMOSSA DA

[redacted] S.p.a. - con sede in [redacted]
[redacted], in persona del suo procuratore, dott. [redacted], nella sua
qualità di responsabile della Funzione Contenzioso della Banca, in virtù dei
poteri a lui conferiti dall'amministratore delegato con procura del 1° marzo
2004 a rogito Notaio Daniele Buzzoni di Torino, rep. n. 91960, racc. n.
110072, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
[redacted], [redacted] e [redacted] ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, in Torino, [redacted], giusta
delega in calce all'atto di citazione di primo grado,

2 + 1
Faldone

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] - codice fiscale: [redacted],
residente in Torino [redacted]

██████████A - codice fiscale: ██████████, residente
in Torino ██████████,

██████████ - codice fiscale: ██████████,
residente in Torino Piazza De Pando 16,

IL CASO.it

██████████ - codice fiscale: ██████████,
residente in Torino Via ██████████,

██████████ - codice fiscale: ██████████, residente in
Sommaria del Bosco (CN) Via ██████████,

██████████ - codice fiscale: ██████████,
residente in Rodello (CN) ██████████,

██████████ - codice fiscale: ██████████, residente
in Torino Via ██████████,

██████████ - codice fiscale: ██████████, residente in
Ivrea (TO) ██████████,

t
allora
i
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Valentino Fiorio, Paolo Fiorio e Marco Gagliardi in forza della procura in
calce all'atto di citazione in primo grado e della procura in calce alla
comparsa di costituzione in appello e appello incidentale,

APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione e in riforma parziale della sentenza n. 7130/2005 del Tribunale di
Torino del 30 settembre – 7 novembre 2005, fermi i capi di soccombenza
degli appellati:



- in via istruttoria, ammettersi le prove per testi formulate dall'appellante nell'atto di citazione 3 marzo 2006 alle pagg. 117-122;
- in via principale nel merito, respingere ciascuna e tutte le domande degli appellati nei confronti dell'appellante e per l'effetto condannare gli appellati a restituire gli importi pagati dalla Banca in forza della sentenza impugnata;
- in via subordinata, in caso di parziale riforma della sentenza sui capi impugnati, tenere in ogni caso in considerazione gli importi già percepiti a titolo di cedole da ciascuno degli appellati, e meglio specificati al paragrafo 12 della citazione;
- sempre in via subordinata e in ogni caso, limitatamente al sig. ~~Vittorio~~ ~~B...~~, accertare e dichiarare la violazione dell'art 112 c.p.c. per i motivi di cui al paragrafo 8 della citazione, e di conseguenza riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la Banca a restituire all'appellato l'importo di entrambi i contratti in luogo di uno.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

Per gli appellati ed appellanti incidentali:

“Respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione.

In via principale

Respingersi l'appello proposto dal ~~Impresa~~ S.p.a.

Appello incidentale:

in parziale riforma della sentenza impugnata:

condannarsi il ~~Impresa~~ S.p.a. a corrispondere agli attori, odierni appellati, gli interessi legali a far data dai singoli addebiti fino al saldo.

condannarsi il ~~S.p.a.~~ S.p.a. a corrispondere agli attori, odierni appellati, le spese i diritti, gli onorari oltre rimborso forfetario 12,5%, CPA ed IVA di legge per il giudizio di primo grado.

IL CASO.it

In via subordinata, in caso di totale o parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal ~~S.p.a.~~ S.p.a

Accogliersi le domande proposte dagli attori, odierni appellati, in primo grado (nn 1, 2 ,3 ,4 e 5 trascritte nel presente atto alle pp 3-4), ritenute assorbite dal Tribunale, stante la dichiarazione di nullità delle operazioni di investimento.

Previa ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado e trascritte nel presente atto nella sezione III.

Accertare che il ~~S.p.a.~~ ha violato l'art. 21 t.u.f. lett b) e per l'effetto accogliere le domande proposte dagli appellati in primo grado nn. 1, 2, 3, 4 e 5, trascritte nel presente atto alle pp. 3-4.

Accertare che il ~~S.p.a.~~ ha violato l'art. 94 t.u.f. e per l'effetto accogliere le domande proposte dagli appellati in primo grado nn. 1, 2, 3, 4 e 5, trascritte nel presente atto alle pp. 3-4

In ogni caso

Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso forfetario 12,5%, CPA ed IVA di legge del presente grado di giudizio".

IL CASO.it

no rimborsabili a causa dell'insolvenza delle società emittenti; - che il danno da essi subito era in particolare dipeso dall'attività di collocamento dei titoli in questione da parte della Banca convenuta, la quale - giusta quanto era risultato dalle relazioni sia della Divisione Intermediari CONSOB sia dei commissari giudiziali per l'ammissione della S.p.a. Cirio Finanziaria alla procedura di amministrazione straordinaria - aveva agito in violazione non solo delle norme relative alla sollecitazione dell'investimento (effettuando le vendite: a)- al pubblico dei risparmiatori individuali, nonostante gli *offering circulars* prevedessero la vendita solo ed esclusivamente ad investitori professionali; b)- prevalentemente nel periodo del c.d. *grey market*, intercorrente tra la data del lancio dell'emissione e quella dell'emissione e della quotazione in borsa delle obbligazioni; c)- in assenza del prospetto informativo richiesto dall'art. 94 T.U.F.), ma altresì dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché degli obblighi di informazione imposti a tutela dei risparmiatori dall'art. 21 lett. a), b), c), d), e) del T.U.F. e dagli artt. 26, 27, 28 (1° e 2° com.) e 29 del Regolamento CONSOB 11522/1998. Gli attori chiedevano, pertanto, che, previo accoglimento di istanze di esibizione e di prove orali, fosse dichiarata la nullità (per violazione di norme imperative) o l'annullamento (per errore, dolo o esistenza del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.) dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione del-

le obbligazioni in questione e che la Banca convenuta fosse dichiarata tenuta e condannata alla restituzione del capitale investito o, in alternativa, dichiarata responsabile in via precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale per i danni conseguenti ai suoi comportamenti illegittimi e condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali, morali ed esistenziali; col favore delle spese e degli onorari di causa.

Instauratosi il contraddittorio, la ██████████ S.p.a. contestava la narrativa avversaria, eccependo: - che non aveva violato alcuno degli obblighi posti a carico degli intermediari dal T.U.F. e dal Regolamento CONSOB; - che i titoli controversi non erano privi di valore; - che, in ogni caso, dalla violazione delle regole di comportamento non derivavano né la nullità né l'annullamento dei contratti, né la responsabilità precontrattuale-contrattuale (per mancanza di dolo, colpa, nesso causale) ed extracontrattuale; - che non era stata fornita nessuna prova degli asseriti danni. Di conseguenza, chiedeva respingersi le domande e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale, tenersi conto degli importi percepiti da ciascun attore a titolo di cedole maturate, come indicate in comparsa.

Notificata da parte degli attori istanza di fissazione di udienza; discussa la causa dalle parti all'udienza fissata con il decreto emesso dal giudice relatore; il Tribunale di Torino in composizione collegiale revocava la pronuncia con cui il giudice relatore aveva ammesso le prove e, con

sentenza 30/9 - 7/XI/2005 (notificata il 6/2/2006): 1)- affermava la responsabilità della Banca convenuta nei confronti di tutti gli attori per la violazione degli obblighi di cui all'art. 21 lett. a), d), c) del T.U.F. e degli artt. 26 lett. e), 27, 28 (2° com.) e 29 del Regolamento CONSOB; 2)- dichiarava la nullità dei contratti di negoziazione in conto proprio conclusi tra la stessa e gli attori; 3)- condannava la Banca a restituire agli attori nominativamente indicati le somme specificate accanto a ciascuno di essi, oltre gli interessi legali ed escluso il maggior danno; 4)- respingeva le domande attoree relative all'accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta e alla condanna della medesima al risarcimento dei danni; 5)- dichiarava l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

In particolare, il giudice osservava:

IL CASO.it

I)- in ordine alle domande di nullità ex art. 1418 (1° com.) c.c. dei contratti di compravendita stipulati dalla Banca, in qualità di intermediario autorizzato, nell'ambito dello svolgimento del servizio di negoziazione in conto proprio, con ciascuno degli attori:

a)- che non era stata fornita dagli attori la prova di un'attività di sollecitazione all'investimento: donde i richiami ai divieti di offrire e vendere le obbligazioni in Italia a seguito di sollecitazione di pubblico risparmio, nonchè di vendere su base individuale alla clientela *retail* (presenti negli *Offering circulars* e rivolti ai soggetti appartenenti al consorzio di

collocamento e di garanzia, del quale però la ██████████ S.p.a. non faceva parte) erano irrilevanti e il profilo della asserita responsabilità pre-contrattuale era infondato;

b)- che, a fronte delle lamentele attoree circa i comportamenti non conformi alla legge tenuti dalla Banca intermediaria nello svolgimento dei servizi, successivamente alla conclusione degli originari contratti di investimento, la Banca: 1)- non aveva sostanzialmente contestato di avere avuto una conoscenza piuttosto limitata in ordine agli strumenti finanziari del cui acquisto era stata incaricata, violando in tal modo il dovere di acquisire, invece, una conoscenza più approfondita di titoli che, privi di *rating* esplicito e negoziati fuori dai mercati regolamentati, erano particolarmente rischiosi; né la consegna del documento sui rischi o l'informazione secondo cui trattavasi di "operazione fuori dai mercati regolamentati" (che appariva in tutti gli ordini) erano idonee a segnalare agli investitori il rischio emittente specifico, l'inesistenza di *rating*, l'esistenza del *rating* implicito -ossia "*speculative grade*", avente limitati margini di copertura del debito - attribuito dal mercato ai bond Cirio, l'effettuazione dell'operazione (limitatamente agli appellati ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████) durante la fase del *grey market*;
2)- aveva omesso di segnalare o non aveva segnalato in modo completo l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio dei singoli

risparmiatori ricavabile dai dati a sua disposizione; 3)- aveva adempiuto al dovere (specificato all'art. 28, 1° com. lett. a) del Regolamento CONSOB) di acquisire dai clienti informazioni sulla loro situazione patrimoniale, sugli obiettivi di investimento, come emergeva dalla constatazione che, sui prodotti contratti normativi di negoziazione, le relative caselle erano croccate, a conferma del rifiuto del cliente di fornire le informazioni in questione; né le prove orali, dedotte da taluni degli attori (fra gli altri: gli odierni appellati , ,) per dimostrare di essere stati indotti a sottoscrivere comunque i moduli erano state tempestive; 4)- aveva violato i doveri (specificati nell'art. 21 lett. c) del T.U.F. e nell'art. 27 del Regolamento CONSOB) connessi alle negoziazioni eseguite in presenza di una situazione di conflitto di interessi: e ciò, anche nei casi in cui nei moduli (riferentisi, per quel che qui rileva, agli odierni appellati , ,) il conflitto, pur graficamente evidenziato, non risultava specificato quanto a natura ed estensione;

IL CASO.it

II)- che la domanda di nullità ex art. 1418 (2° com.) c.c. era infondata, stante la sussistenza dei requisiti dei contratti previsti dall'invocato art. 1325 c.c., ivi compresa la forma scritta;

III)- che, sul rilievo della natura imperativa sia dell'art. 21 del T.U.F. sia delle norme del Regolamento CONSOB, siccome volti a perse-

guire interessi di carattere generale e pubblico, i singoli contratti di negoziazione conclusi in forza di comportamenti contrari a quei precetti erano affetti da nullità, di guisa che la convenuta andava condannata a restituire il prezzo versato da ciascun attore, al netto delle cedole percepite, oltre gli interessi legali dalla domanda.

Con atto di citazione notificato il 3/3/2006, la SANPAOLO IMI S.p.a. impugnava la sentenza summenzionata soltanto nei confronti di Maria [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], chiedendo: in principalità, il rigetto di tutte le domande avversarie e la restituzione delle somme versate in forza della sentenza; in subordine, la tenuta in considerazione degli importi già percepiti a titolo di cedole da ciascuno degli appellati e, in ogni caso, limitatamente al [REDACTED], la riforma della sentenza nella parte in cui, a seguito di ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c., essa Banca era stata condannata a restituire al predetto l'importo di entrambi i contratti stipulati in luogo di uno; con il favore delle spese.

Costituitisi con comparsa 20/6/2006, gli appellati chiedevano il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale, onde ottenere, in parziale riforma, (a) la condanna della Banca appellante a pagare gli interessi legali a far data dei singoli addebiti fino al saldo e a rifondere le spese

del giudizio di primo grado e (b) in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale del gravame, l'accertamento della violazione da parte della Banca dell'art. 21 lett. b) T.U.F. e l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado; in ogni caso con il favore delle spese.

Prodotti documenti; riservata dal Collegio ogni decisione sulle istanze istruttorie avanzate *hinc et inde*; all'udienza del 15 maggio 2007, dopo la precisazione delle conclusioni definitive delle parti e la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

I.- Il ██████████ s.p.a. censura la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:

1)- Violazione o erronea interpretazione di legge in punto dichiarazione di nullità dei contratti ex art. 1418 (1° com.) come conseguenza della violazione delle norme di cui all'art. 21 del T.U.F. e al Regolamento Intermediari;

2)- Violazione o erronea interpretazione di legge: sull'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 del T.U.F.;

3)- Erronea valutazione dei documenti 10 (Relazione della Divisione Intermediari della CONSOB per la Commissione datata 18/3/2004) e 11 (Nota Tecnica ad essa allegata) prodotti dagli appellati;

4)- Erronea interpretazione o applicazione dell'art. 21 lett. *d*) del T.U.F. in punto "dovere di diligenza e procedure" previsto dalle lett. *a*) e *d*) dello stesso art. 21;

5)- Violazione dell'art. 21, lett. *a*), del T.U.F., con particolare riferimento alla violazione del "dovere di informazione" di cui agli artt. 26 e 28 (1° com., lett. *b*)) del Regolamento Intermediari;

6)- Violazione dell'art. 21 lett. *a*) del T.U.F., con particolare riferimento al "dovere di informazione" di cui all'art. 29 del Regolamento Intermediari;

7)- Violazione del "dovere di non agire in conflitto di interessi" di cui all'art. 21 lett. *c*) del T.U.F. e all'ar. 27 Regolamento Intermediari;

8)- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 287 c.p.c. e/o violazione dell'art. 112 c.p.c., limitatamente alla posizione del Sepa;

9)- Violazione del principio del contraddittorio e della formazione della prova in relazione alla revoca del decreto di ammissione delle prove del 22/3/2005 e, comunque, per la mancata ammissione delle prove richieste dalla Banca.

II.- Ritenendo opportuno, per motivi di priorità logica, affrontare dapprima le questioni relative all'onere della prova (2° e 3° motivo) e al merito delle domande attoree (4°, 6° e 9° motivo) e soltanto dopo la questione relativa alle conseguenze delle violazioni accertate nel corso

del giudizio (1° motivo) e, infine, quella sub 8) riguardante la sola posizione dell'appellato ~~Sipa~~, il Collegio osserva quanto appresso.

IL CASO.it

III.- Il secondo motivo – con il quale si sostiene: a)- che spettava agli appellati fornire la prova sia degli asseriti inadempimenti dell'intermediario alle norme che disciplinano il servizio di negoziazione sia del nesso di causalità fra detti inadempimenti e il pregiudizio subito per effetto della perdita del valore dei titoli in seguito all'insolvenza del gruppo Cirio; e b)- che, viceversa, il Tribunale sarebbe “andato in loro soccorso”, dando “per provato” il nesso causale in base ai docc. 10 e 11 prodotti dagli appellati medesimi – è destituito di fondamento.

Anzitutto è incontroverso che tra gli odierni appellati e il Sanpaolo IMI s.p.a. esistesse un rapporto contrattuale, avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento, dal quale discendevano per la Banca gli obblighi di diligenza ed informazione previsti dalla legislazione primaria (art. 21 T.U.F.) e secondaria (artt. 26 e ss. Regol. Interm.).

In secondo luogo, sono noti sia il disposto dell'art. 23 (6° com.) del T.U.F. (“*Nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta*”), sia l'insegnamento della Suprema Corte – richiamato a pag. 18 della gravata sentenza – in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi

diretti all'accertamento della responsabilità contrattuale (*"Il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'inadempimento"*): Cass. S.U. 30/X/2001 n. 13533).

Di guisa che, nella specie, mentre agli investitori spettava provare l'esistenza del rapporto, il conferimento dell'ordine, la rischiosità del titolo negoziato, l'esistenza del conflitto di interessi, sulla banca intermediaria incombeva l'onere di avere: a)- assunto adeguate informazioni sul rischio dei titoli Cirio; b)- adottato idonee procedure interne di controllo per trasmettere tali informazioni alla propria rete di vendita; c)- informato gli odierni appellati dei rischi connessi con le specifiche operazioni di investimento; d)- segnalato per iscritto sia la non adeguatezza delle singole operazioni, sia l'esistenza di un interesse in conflitto, indicandone in entrambi i casi le ragioni.

Senza considerare – sotto un altro profilo e a prescindere dall'inversione dell'onere della prova di cui al citato art. 23 – che gli artt. 26 e ss. del Regolamento Intermediari impongono ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento precisi obblighi positivi, della cui

violazione non può essere addossata la prova ai singoli risparmiatori, in ossequio alla regola generale secondo cui sull'attore non può incombere la prova di circostanze negative (Cass. 5576/97, 5746/81).

IL CASO.it

IV.- Con il terzo motivo parte appellante lamenta che la decisione del Tribunale sia fondata su documenti – la Relazione per la Commissione del 18/3/2004 e la Nota Tecnica ad essa allegata: entrambe predisposte dalla Divisione Intermediari della CONSOB a seguito dell'ispezione sul "caso Cirio" svolta presso il ██████████ nel corso del 2003 – contenenti accertamenti a campione, aventi rilevanza interna e distinti rispetto alla lettera n. 402611 del 7/XII/2004 (ossia la proposta inviata dalla CONSOB al Ministero dell'Economia al fine di avviare un procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 190 e 195 del T.U.F. in relazione alle condotte ritenute rilevanti ed effettivamente contestate agli esponenti aziendali), in base alla quale venne emesso nel gennaio 2006 il decreto sanzionatorio, confermato dalla Corte d'Appello, ma non ancora definitivo.

Secondo l'assunto, il Tribunale avrebbe attribuito "valore probatorio assoluto" alla riferita Relazione "quasi che fosse una consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado", senza nemmeno esaminare, perché non prodotti, i 31 documenti, ad essa allegati e ivi richiamati, posti a fondamento delle valutazioni degli uffici ispettivi della CONSOB.

Il motivo, che viene definito "comune a tutte le contestazioni accertate nella sentenza", è palesemente generico.

Intanto non rileva in questa sede se il decreto sanzionatorio ministeriale venne emesso in base alla Relazione 18/3/2004 o alla lettera 7/XII/2004, che espressamente richiamava gli accertamenti descrittivi in quella Relazione individuando le fattispecie delle condotte ritenute rilevanti ed effettivamente contestate ai 41 esponenti aziendali. E poi il passo estrapolato dalla pag. 20 della sentenza e oggetto di censura (*"il Tribunale, (...) tenuto conto della particolare competenza e neutralità dell'organo di vigilanza che ha effettuato articolate indagini, (...) ritiene che i documenti prodotti dalla convenuta non siano sufficienti per dimostrare (...)"*) rappresenta la conclusione di un ragionamento – a proposito del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati previsto dall'art. 21 lett. a) del T.U.F. e specificati negli artt. 26-28-29 del Regolamento Intermediari – che aveva tenuto conto: (a) dei doveri che, secondo <<*i fatti esposti dagli attori*>>, sarebbero stati violati; (b) degli esiti delle operazioni di verifica <<*avvenute nel periodo giugno 2000-febbraio 2001*>> e riportati nella Relazione citata (secondo i quali <<*per il periodo gennaio 2000/novembre-dicembre 2002 la convenuta non disponeva di procedure idonee a garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazio-*

in conto proprio>>); e (c) della descrizione di <<tutte le carenze delle procedure adottate>> (evidenziate <<nel citato doc. 11 prodotto dagli autori (allegato A alla Nota Tecnica contenente il riferimento espresso alle operazioni relative ai bond Cirio) dalla pag. 19 alla pag. 33>> e riguardanti <<sia la fase di selezione dei titoli da negoziare in contropartita netta, sia le informazioni da fornire ai clienti in merito ai titoli negoziati all'atto risulta la sostanziale inidoneità delle procedure adottate nel periodo dal 1991 sino al novembre 2002), sia la verifica dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento disposte dalla clientela, sia l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto d'interesse>> sent., pagg.19-20), alla cui contestazione sono dedicati i motivi presi in esame qui di seguito.

IL CASO.it

V.- Con il quarto motivo la Banca appellante afferma che la norma di cui all'art. 21 lett. d) del T.U.F. (che, "nella prestazione dei servizi di investimento e accessori", impone agli intermediari di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi") è norma di carattere "procedurale" e non "comportamentale" e – sul rilievo che la stessa ha la finalità di supportare l'attività di vigilanza prudenziale che la CONSOB svolge, ai sensi dell'art. 5 del T.U.F., nei confronti in particolare delle banche e degli intermediari finanziari – lamenta che erroneamente il Tribunale ne avrebbe

considerata l'applicabilità nei rapporti con gli investitori, facendo derivare automaticamente dalla inosservanza della stessa <<la violazione dello specifico dovere di diligenza>> (v. sent., pag. 20) e, perciò, delle norme di carattere "comportamentale" prescritte dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari.

Il motivo non ha fondamento.

Anzitutto la contestazione non riguarda l'accertamento circa la violazione delle procedure ritenute idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, bensì l'asserito automatismo delle violazioni comportamentali dalle quali il Tribunale avrebbe dedotto la declaratoria di nullità degli investimenti controversi. E, in secondo luogo, detta nullità è stata dichiarata non per l'assenza delle procedure interne, ma perché, a causa della mancata adozione delle stesse, gli operatori della banca non erano stati in grado di prestare con la dovuta diligenza professionale i servizi di investimento e, perciò, sia di disporre delle informazioni relative al rischio dei titoli negoziati (art. 26 lett. e) Regolam. Interm.), da fornire a loro volta agli investitori (art. 28, 2° com., Regolam. cit.), sia di classificare la propensione al rischio dei singoli risparmiatori onde consentire le segnalazioni vuoi di non adeguatezza delle operazioni (art. 29 Regolam. cit.), vuoi dei conflitti di interessi (art. 27 Regolam. cit.).

VI. Con il quinto motivo l'Istituto bancario appellante -

IL CASO.it

nza tralasciare di ribadire che sarebbe stato “onere degli appellanti dimostrare che la Banca, al momento delle operazioni di investimento (...), che a dire nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2001 e il 20 febbraio 2001, fosse a conoscenza dell’asserito rischio delle obbligazioni Cirio ‘*emesse da società appartenenti ad un gruppo che si trovava in grave crisi finanziaria*’ (cfr. atto di citazione, p. 31)” – deduce: che “gli unici documenti ufficiali” sui quali poteva fare affidamento erano i bilanci della capogruppo Cirio Finanziaria al 31.12.99 e al 31.12.2000, in ordine ai quali nessun rilievo era stato sollevato né dai sindaci, né dalla società di revisione; che aveva provveduto a comunicare agli appellati “tutte quelle informazioni che nel gennaio 2001 erano conosciute”, e cioè “il tipo (obbligazione), la durata, il valore nominale e il tasso di interessi”; che la mancata distribuzione alle obbligazioni di cui è causa di un *rating* (merito di credito) ufficiale non è sinonimo “automatico” di rischio, né gli appellati, ciascuno dei quali aveva peraltro ricevuto il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, avevano “nemmeno lontanamente offerto di provare che, se debitamente informati circa l’assenza di un *rating* ufficiale, non avrebbero investito in obbligazioni Cirio”; che, limitatamente all’acquisto di obbligazioni Cirio Holding Luxembourg da parte degli appellati ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~, fatto che le singole operazioni erano state eseguite nel periodo c.d. di

grey market garantiva, "nell'interesse del risparmiatore, maggiore competitività sui prezzi dei titoli", senza che "nessun danno si sarebbe prodotto" a carico dei predetti appellati, nei casi in cui l'operazione di emissione delle obbligazioni fosse stata "ritirata", siccome alla data del primo regolamento nessuna somma sarebbe stata addebitata sul conto corrente a titolo di prezzo.

Nessuno degli argomenti surriferiti è dotato di pregio.

Dispone l'art. 28 (2° com.) del Regolamento Intermediari: "*Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento*".

Orbene, nella specie, il Sanpaolo IMI non solo non ha fornito alcuna prova di essersi procurato una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati (in violazione della regola di comportamento, enunciata nell'art. 21 lett. b) del T.U.F., secondo cui gli intermediari autorizzati devono acquisire "*una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi (...), adeguata al tipo di prestazione da fornire*") ma, affermando di avere assolto ai propri doveri informativi mediante la consegna a ciascun investitore del "Documento generale sui rischi degli investimenti", ha implicitamente

IL CASO.it

ammesso il proprio inadempimento al riguardo. Invero, secondo la definizione datane nell'Allegato 3 della Deliberazione CONSOB 1/7/1998 n. 11522 (Regolamento di attuazione del D. L.vo 24/2/1998 n. 58), il documento anzidetto *"non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi"*. Ed è di tutta evidenza come, da un lato, la mera consegna di detto documento e, dall'altro lato, l'informazione asseritamente limitata al "tipo (obbligazione)", alla "durata", al "valore nominale" e al "tasso di interessi" dell'operazione non siano esaustive della esigenza, scaturente dal citato art. 28 (2° com.), che ai clienti siano date informazioni *"adeguate su natura, rischi, implicazioni della specifica operazione"*. Tanto più se si considera: a)- che lo stesso Istituto bancario aveva assegnato in data 8/6/2000 al Gruppo Cirio s.p.a., come merito di credito, il *rating* "BB- (*speculative grade*)"; b)- che i titoli in questione erano originariamente destinati ad investitori qualificati ed, essendo privi di *rating*, ossia di una obiettiva valutazione del rischio di credito, avrebbero dovuto stimolare la banca intermediaria, prima di accettarne l'ordine o di suggerirne l'acquisto, ad acquisire una effettiva conoscenza circa il grado di probabilità del rispetto, da parte delle società emittenti, degli obblighi di pagamento delle cedole o

di rimborso del capitale investito; c)- che i titoli venduti durante la fase del *grey market* (quella che dal lancio della emissione va alla data di regolamento del prestito e di contestuale versamento del ricavato) addirittura non erano stati ancora emessi e, da parte della Banca, non era stata acquisita la benchè minima informazione delle caratteristiche e del rischio degli stessi.

VII.- Con il sesto motivo la Banca lamenta che il Tribunale avrebbe applicato in maniera erronea il dovere di informazione di cui all'art. 29 Reg. Interm., non considerando i dati ricavabili dagli investimenti pregressi degli appellati, dai quali sarebbe risultata l'adeguatezza delle operazioni eseguite.

Il motivo è destituito di fondamento.

Giova premettere che, ai sensi del citato art. 29, gli intermediari autorizzati: *"si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione"* (1° com.); *"ai fini di cui al comma 1, (...) tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28"* (2° com.); *"quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (...)"* (3° com.).

Tanto premesso, è vero che, all'atto di conferire alla banca il mandato per fruire dei servizi di intermediazione dei valori mobiliari, nessuno degli appellati aveva fornito le informazioni di cui all'art. 28 (1° com., lett. a) del Reg. Intern.. Ma è parimenti vero che il prospettato esame della posizione di ciascuno degli odierni appellati, al fine di inferirne la corrispondenza degli acquisti obbligazionari di cui è causa agli investimenti pregressi, non giova a censurare l'iter motivazionale seguito dal Tribunale.

Anzitutto, per quel che concerne gli appellati ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ i cui ordini di acquisto (quanto ai primi, di obbligazioni Cirio Holding 6,25% e, quanto alla seconda, di obbligazioni Cirio Finanziaria s.p.a. 8%), recano in calce la segnalazione di "operazione non adeguata" – non risultano indicate le "ragioni" che sconsigliavano di procedere all'esecuzione della disposizione e che i clienti avevano invece ritenuto di non condividere: di guisa che la valutazione di incompletezza della segnalazione (e, quindi, di violazione del precetto di cui al 3° comma del citato art. 29) è esente da censura.

IL CASO.it

Quanto, poi, agli altri appellati (che avevano acquistato o le stesse obbligazioni acquistate dai ~~XXXXXXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXX~~, ~~XXXXXX~~ - o, ~~XXXXXX~~, quelle acquistate dalla ~~XXXXXX~~), non è dato comprendere il motivo per cui la segnalazione, in calce ai rispettivi ordini di acquisto, di "operazione non adeguata" – pacificamente conseguente (co-

me per i [redacted] e per la [redacted]) alla mancanza della profilatura: v. atto di appello, pag. 81 – sia addirittura mancante. E la verifica, attraverso i pregressi investimenti, circa la propensione al rischio alta o medio-alta di ciascuno (limitata, peraltro, ai soli [redacted] e [redacted]), mentre presuppone la natura rischiosa delle obbligazioni in esame, non è d'altro canto sufficiente ad inficiare la valutazione del Tribunale, secondo cui i pregressi investimenti *<<non sono comunque in grado di fornire dati univoci sugli obiettivi degli specifici investimenti in questione>>*, siccome (ratio non censurata) *<<la scelta di investire in obbligazioni Cirio – che è notorio che godesse della fiducia del pubblico in considerazione del settore in cui operava – è (ra) sintomatica sia dell'obiettivo di effettuare un prestito che molto probabilmente sarebbe rientrato, ottenendo nel frattempo degli utili, sia dell'obiettivo di detenere e di poter disporre di titoli emessi da soggetti ritenuti affidabili dal mercato e, quindi, dotati di valore>>* (v. sent., pag. 28). Né, anche a voler prescindere da quanto già detto a proposito del quinto motivo, i capitoli di prova orale dedotti – e volti a dimostrare che le richieste della [redacted] e del [redacted] furono di un titolo “ad alto rendimento cedolare”, mentre l'[redacted] e il [redacted] si erano limitati ad affermare di “conoscere il marchio Cirio, noto nel settore alimentare” – appaiono risolutivi ai fini dell'osservanza in concreto, da parte dei dipendenti della Banca che ricevettero gli ordini di acquisto, del dovere

informazione *de quo*.

VIII.- Con il settimo motivo la Banca appellante contesta l'erroneità della ritenuta violazione del dovere di non agire in conflitto di interessi, deducendo: che gli ordini di acquisto delle obbligazioni di cui è stata usata erano stati conferiti spontaneamente da ciascun cliente, senza alcun suggerimento; che per il conflitto di interessi "da finanziamento" rilevante sarebbe soltanto la situazione creditoria del gruppo Sanpaolo connessa al prestito Sagrit"; che il conflitto di interessi "da negoziazione" sarebbe escluso dal rilievo che i titoli Cirio non rientravano tra le immobilizzazioni finanziarie; che, per quel che riguarda gli ordini privi di segnalazione, non sarebbe trovata in una situazione di conflitto di interessi, mentre, relativamente agli ordini in cui il conflitto di interessi era stato segnalato, mancherebbe il nesso di causalità tra la violazione ad essa imputabile ed il danno subito dagli appellati.

IL CASO.it

L'infondatezza del motivo è palese.

Intanto né l'art. 21 lett. c) del T.U.F. (che impone agli intermediari autorizzati di "organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento"), né tanto meno l'art. 27 Reg. Intern. (ove, al 2° comma, si prevede che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della

propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, (...), a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione") richiedono l'espletamento da parte dell'intermediario di un'attività in qualche modo persuasiva, anche se non appare verosimile che ordini di acquisto di titoli non quotati sui mercati, emessi all'estero da società estere, senza la pubblicazione di un prospetto informativo (siccome rivolti ad investitori istituzionali) e in assenza di particolari notizie sugli organi di stampa, possano essere stati impartiti spontaneamente dai clienti nella fase di *grey market* o nei giorni immediatamente successivi al collocamento.

In secondo luogo, l'esistenza di un "*conflitto d'interesse*" era stato segnalato alla *C. S. S. S.*, all'*U. S. S. S.* e al *R. S. S. S.*, ma non anche al *M. S. S. S.*, che pure aveva ordinato di acquistare gli stessi titoli (Cirio Holding Luxembourg SA 6,25%). E non è chi non veda come il Tribunale abbia correttamente ravvisato la sussistenza della violazione in esame, perchè nel primo caso essere l'indicazione *de qua* era effettivamente <<*generica e incompleta*>> (stante la mancata indicazione contestuale delle informazioni – circa la "*natura*" e "*l'estensione*" dell'interesse dell'intermediario nell'operazione – necessarie ai fini di una "*scelta con-*



sapevole" da parte dell'investitore e della garanzia di effettiva "trasparenza ed equo trattamento") e, nel secondo caso, era stata addirittura omessa senza alcuna giustificazione.

Quanto poi alle operazioni eseguite per conto di parti ~~Rosanna e~~ ~~■~~, è vero che il "finanziamento Sagrit" era stato rimborsato pochi giorni prima (il 29 gennaio precedente), ma non va pretermesso che, giusta gli accertamenti svolti dalla CONSOB, il Sanpaolo IMI continuava a rimanere esposto nei confronti del gruppo Cirio per oltre 33 milioni di euro, ossia per somme così consistenti da far sorgere in capo al creditore l'interesse ad assicurare l'afflusso di liquidità nelle casse del debitore al fine di onorare i debiti (come è agevole evincere dalla massiccia vendita delle obbligazioni Cirio Finanziaria s.p.a. 8% nella fase di *grey market* o immediatamente successiva, pacificamente "fuori dai mercati regolamentati" -v. avvertenza in calce agli ordini di acquisto- e in contropartita diretta con la propria clientela). Il che porta a condividere il convincimento tratto dal Tribunale, secondo cui <<in tutte le negoziazioni per le quali non risulta la segnalazione>>, il conflitto d'interesse era <<concreto, in quanto attraverso il pagamento del prezzo l'intermediario recuperava il prestito e conteneva l'esposizione, mentre all'investitore venivano venduti titoli speculativi, con conseguente trasmissione del relativo rischio di rientro>>. **IL CASO.it**

IX.- Tanto stabilito, e ritenuta l'infondatezza del nono mo-

tivo – diretto ad ammettere apoditticamente, in contrasto con la valutazione di irrilevanza del giudice di prime cure, circostanze che invece s'appalesano del tutto inidonee a provare gli assunti relativi alla “insussistenza del conflitto di interesse”, e alla “mancata conoscenza da parte della banca, al momento della negoziazione dei titoli con la clientela, dello stato di dissesto del gruppo Cirio e della ‘rischiosità’ delle obbligazioni”, in ordine ai quali valgano le considerazioni svolte più sopra – è giunto il momento di esaminare il primo motivo, che, come accennato in esordio, si duole della conseguenza, consistente nella nullità dei contratti ex art. 1418 (1° com.) c.c., che il Tribunale ha fatto discendere dalla violazione delle norme di cui all’art. 21 del T.U.F. e agli artt. 26, 27, 28 (2° com.) e 29 del Regolamento Intermediari.

Ad avviso del Collegio, il motivo è fondato.

Invero, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte in tema di intermediazione finanziaria, *“la ‘contrarietà’ a norme imperative, considerata dall’art. 1418, primo comma, c.c. quale ‘causa di nullità’ del contratto, postula (...) che essa attenga ad elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che*

la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto (Cass. 9 gennaio 2004, n. 111; 25 settembre 2003, n. 14234)" (Cass. 1/9/2005 n. 19024).

IL CASO.it

Senonchè da ciò discende, bensì, che non merita condivisione il contrario) convincimento del Tribunale – secondo cui la natura imperativa delle norme sopracitate comporta <<la nullità dei contratti di negoziazione in conto proprio conclusi tra gli attori e la convenuta>> – ma non che che l'Istituto Sanpaolo IMI, nonostante i comportamenti illegali come sopra accertati, sia esonerato da responsabilità per i danni subiti dalle odierne controparti. Se, pertanto, da un lato, alla stregua della giurisprudenza surriferita, la domanda di nullità dei contratti per violazione dei contratti per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. è da respingere – così come va disattesa la domanda di annullamento per errore o dolo, alla quale gli appellati hanno dichiarato di non voler rinunciare: atteso che né sono emersi elementi atti a ritenere la sussistenza di un comportamento infiducioso della banca finalizzato ad indurli all'acquisto dei titoli obbligazionari in questione, né detta prova può desumersi dalla posizione di creditrice del gruppo Cirio rivestita dalla banca medesima – dall'altro lato, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che deve essere accolta la domanda di risarcimento danni quale conseguenza della responsabilità contrattuale già accertata dal giudice di prime cure sul rilievo che <<i



comportamenti illegali accertati, in quanto tenuti nell'ambito del rapporto contrattuale, costituiscono inadempimenti>> (v. sent., pag. 48). Danni sull'entità dei quali non sussiste controversia e che, pertanto, vanno confermati nell'importo che (al netto delle cedole) risulta liquidato in primo grado.

X.- Non è, infine, fondato l'ottavo motivo.

Secondo l'assunto, l'ordinanza 16-23/XII/2005 con cui il Tribunale, accogliendo l'apposito ricorso proposto dal █████, ha disposto la correzione del segnalato errore materiale – nel senso che la somma dovuta in restituzione al predetto doveva intendersi pari (anziché ad € 27.491,93, come scritto in motivazione e in dispositivo) ad € 56.866,19 – conterrebbe “motivazioni (...) poco comprensibili”, con conseguente erronea applicazione dell'art. 287 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c..

Senonchè – premesso che *“l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo (...) può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione, salvo che l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione”* (Cass. 29/XI/1996 n. 10697) – è appena il caso di osservare che il █████ agì innanzi al Tribunale di Torino sul presupposto dell'acquisto in data 22/1/2001 di “n. 60.000 obbligazioni

nesse dalla Cirio Finanziaria S.p.A. 8% con scadenza 2005 (doc. II, n. 1 a) e per un importo complessivo di euro 60.747,97 (doc. II, n. 14 b)”.
atto di citazione, pag. 6), al fine di ottenere una pronuncia di nullità e/o annullabilità di detto rapporto di compravendita (con conseguente condanna alla “restituzione del capitale investito”) ovvero, in alternativa, un accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale (con conseguente condanna al “risarcimento dei danni patrimoniali subiti”) (ivi, pagg. 83-84). E poiché, da un lato, le stesse conclusioni vennero ripetute nella nota ex art. 10 D. Lg.vo n. 5/2003 depositata il 14/11/2004 e, dall’altro lato, dalla mera quantificazione in € 31.373,71, nella sola comparsa conclusionale, della somma (al lordo delle cedole) da restituire, non è lecito desumere, alla luce delle conclusioni riportate nella depositata nota (giusta l’osservazione del Tribunale), una rinuncia parziale al rimborso della somma di € 60.747,97 originariamente investita (e di cui nel dispositivo vi è precisa menzione), è conseguente concludere che la contestata correzione non merita censura.

IL CASO.it

XI.- La sentenza di primo grado è stata impugnata in via incidentale anche dagli appellati, i quali hanno lamentato:

- 1) in via principale: a) erronea decorrenza degli interessi legali; e b) incompletezza della compensazione delle spese;
- 2) in via subordinata: c) omesso accertamento della violazione

dell'art. 21 lett. b) del T.U.F.; nonché d) violazione e falsa applicazione dell'art. 94 T.U.F. in punto sollecitazione all'investimento.

Ciò posto, e prendendo in esame anzitutto i motivi sub 1), il Collegio osserva:

- il motivo sub a) è privo di fondamento perché, una volta esclusa la pronuncia relativa alla nullità dei contratti e, quindi, all'oggettivo indebito delle somme, l'assunto relativo alla mala fede (onde trarne la conseguenza, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della decorrenza degli interessi legali dal di del pagamento, anziché della domanda giudiziale) non ha ragione d'essere;

- viceversa, il motivo sub b) è fondato, giacché le ragioni del decidere comportano la prevalente soccombenza dell'Istituto Sanpaolo IMI, alla quale segue ex art. 91 c.p.c. l'accollo delle spese giudiziali; di guisa che la sentenza di primo grado va riformata nel senso che la banca convenuta deve essere condannata alla rifusione a favore degli odierni appellati delle spese processuali che, vista la nota depositata, si liquidano secondo tariffa come da dispositivo.

Poiché la esclusione della nullità, quale mera <<conseguenza>> (v. sent., pag. 48) delle accertate violazioni del T.U.F. e del Regolamento Intermediari, non si traduce in una minore responsabilità per la banca convenuta/odierna appellante, non si verte in un'ipotesi di accoglimento, ancor-

~~Luigi, PEOBONATO Pierluigi, ROSSI EROLDI e~~
respingendo nel resto l'appello.

Accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto in via principale dalle parti appellate con comparsa di costituzione 20/6/2006; e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Banca convenuta alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano:

- in complessivi € 4.792,00 (ivi compresi € 500,00 per spese) per diritti di avvocato comuni a tutte le parti;

- in complessivi € 1.900,00 (di cui: € 712,00 per diritti ed il resto per onorari) a favore di ciascuno dei seguenti attori: ~~Car/Carabinieri; Cagnato;~~
~~Bechcinino; Farnina; Sipa;~~

- in complessivi € 1.450,00 (di cui: € 572,00 per diritti ed il resto per onorari) a favore di parte attrice ~~Mistella/Cassata;~~

oltre il rimborso delle spese generali ex art. 14 T. F., CPA ed IVA se dovuta), respingendo nel resto l'appello medesimo.

Visto l'art. 91 c.p.c.,

condanna parte appellante ~~Compagnia S.p.a.~~ S.p.a. alla rifusione a favore delle controparti delle spese del grado, che liquida:

- in € 4.183,00, per diritti di avvocato comuni a tutti gli appellati;

- in complessivi € 1.875,00 (di cui: € 712,00 per diritti e il resto per onorari) a favore di ciascuna delle seguenti parti appellate:

~~Caru/Columbani; Oggioni; Rocchiccioli; ...; Sopa;~~

- in complessivi € 1.294,00 (di cui: € 572,00 per diritti ed il resto per onorari) a favore di parte appellata ~~M...~~

oltre il rimborso delle spese generali, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2007 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di TORINO.

IL CASO.it

IL PRESIDENTE est.

(Dr. Enzo Troiano)
Enzo Troiano

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

M.S. Ruscazio

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 6-11-2007... il Cancelliere

[Handwritten signature]

POSITATA nella Cancelleria della Corte
di Appello di Torino il 9 NOV 2007

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSCAZIO

M.S. Ruscazio

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Copia conforme all'originale composta da

36 fogli che si rilascia a richiesta

dell'Avv. FIORIO per uso cautelativo

Torino il 23-11-2007



IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]